

TI_GERICHTE 34.2021.10 vom 15. Juli 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2021.10

FR: TI_GERICHTE 34.2021.10 du 15 juillet 2021

IT: TI_GERICHTE 34.2021.10 del 15 luglio 2021

Volltext

Incarto n.34.2021.10

RG/sc

Lugano

15 luglio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 24/25 marzo 2021 dalla Pretura di _____ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

1.AT 1

2.AT 2

a

CV 1

in materia di conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 15 marzo 2019, passata in giudicato, il Pretore del Distretto di _____ ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 23 ottobre 2000 tra AT 1 e CV 1. Al punto 7 del dispositivo il Pretore ha stabilito che ■ La previdenza professionale è divisa a metà come da legge. Cresciuta in giudicato la sentenza di divorzio, l'incarto verrà trasmesso al TCA per calcolare il capitale previdenziale accumulato dai coniugi durante il matrimonio e soggetto a divisione (valuta 23 novembre 2016) ■ (cfr. I).

1.2 Passata in giudicato la sentenza di divorzio, il Pretore ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

2.2 Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l'art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio. Tali disposizioni si applicano infatti ai procedimenti di divorziopendenti dinanzi ad un'autorità cantonale (ossia ad un giudice civile cantonale; cfr. STCA 34.2017.10 del 21 agosto 2017; cfr. STF 9C_299/2018 del 25 luglio 2018 consid. 4.2.1, STF 149/2017 del 10 ottobre 2017 consid. 3.2) al momento dell'entrata in vigore della modifica (art. 7d cpv. 2 Tit.fin. CC; in casu la causa di divorzio è stata promossa il 23 novembre 2016 e si è conclusa con sentenza 15 marzo 2019).

2.3 Per l'art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio (art. 122 CC), in casu il 23 novembre 2016.

L'art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d'uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP procede d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell'8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l'art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.4 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d'applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, *La prévoyance professionnelle et le divorce*, cit., p. 215; Stauffer, *Berufliche Vorsorge*, 2005, p. 449 n. 1203).

2.5 Dalla documentazione agli atti e dalle dichiarazioni di parte non risulta che in costanza di matrimonio CV 1 abbia accumulato averi previdenziali divisibili ai sensi dell'art. 22a cpv. 1 LFLP. Ciò trova per altro conferma nell'estratto conto individuale AVS richiamato dal Tribunale (cfr. XI-2), dove per il periodo in parola non risultano salari minimi assicurabili ai sensi degli artt. 2 e 7 LPP.

Dall'istruttoria di causa è per contro emerso che AT 1, assicurato ai fini previdenziali alla AT 2 a far tempo da maggio 2008, alla data determinante per il riparto disponeva sempre presso quest'ultima di un avere divisibile di fr. 15'898.15 (cfr. IX-1), acquisiti sulla base dei salari indicati nell'estratto conto di AT 2 (cfr. V-2) e pure riportati nell'estratto conto individuale AVS (cfr. XI-1). La perplessità manifestata nelle more della presente procedura dalla ex coniuge (cfr. XIII), secondo cui da una massa salariale complessiva di fr. 382'836 acquisita nell'arco di quasi 12 anni applicando un'aliquota dell'8.7% si desume un avere previdenziale divisibile di fr. 33'306 (e non di fr. 15'898.15), si appalesa infondata, da assicurare ai sensi della LPP non essendo l'intero salario (annuo) percepito da un lavoratore bensì il cosiddetto salario coordinato giusta l'art. 8 LPP.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore (cfr. supra consid. 1.1), a favore di CV 1 spetta un accredito di fr. 7'949.10 (15'898.15 : 2).

2.6 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in *SVZ* 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/2010 del 6 dicembre 2010).

Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l'avere di fr. 7'949.10, unitamente agli interessi compensativi al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore maturati su tale importo dal 23 novembre 2016 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STF B 73/02 dell'8 aprile 2003, STF B 113/02 dell'8 luglio 2003, STF B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015) dovrà essere versato a favore di CV 1 su conto di libero passaggio da aprirsi presso l'Istituto collettore (artt. 4 cpv. 2 e 22 cpv. 1 LFLP e 60 cpv. 5 LPP).

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia

della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.7 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L'aver di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 15'898.15.

2.- È fatto ordine alla AT 2 di versare a favore di CV 1, su un conto da aprirsi a suo nome presso la Fondazione _____, l'importo di fr. 7'949.10 oltre interessi compensativi dal 23 novembre 2016.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario di Camera

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.